



I permessi per l'assistenza di portatori di handicap vengono rivisti dal Collegato. *Le istruzioni dell'INPS*

di **Michele Regina**

La Circolare 155 u.s. dell'INPS analizza le novità apportate dal Collegato al Lavoro ai permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità.

In particolare il comma 1 dell'art. 24 della Legge 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010 pone le seguenti modifiche:

lett. a) sostituisce il comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;

lett. b) interviene sul comma 5 dell'art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.

lett. c) aggiunge all'art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall'articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi".

Il comma invece 2 del medesimo articolo 24 sostituisce a sua volta il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 ed elimina i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.

Il comma 3 dell'art. 24 analogamente modifica l'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 in quanto elimina anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della "continuità" e della "esclusività" previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Parte sicuramente importante della nuova normativa, che inerisce sia il pubblico impiego che quello privato, è riferita ai soggetti aventi diritto a tali permessi in quanto vi è una *restrizione* dei beneficiari.

In primis il beneficiario può essere un solo lavoratore dipendente per disa-

bile. Tale assunto trova una deroga per i genitori lavoratori dipendente con figlio disabile in condizione di gravità che possono fruirla però alternativamente, stante la finalità particolare dell'assistenza in ambito familiare che incombe su entrambi i genitori.

Inoltre i permessi di cui sopra sono stati limitati per l'assistenza di portatori di handicap in gravità ai parenti e affini di **secondo grado**. Prima del 24.11.2010 si arrivava al 3° grado.

"Il nuovo disposto normativo prevede... il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati)".

Si può assistere un affine o parente di 3° grado quando questi non abbia i genitori, o gli stessi abbiano 65 anni, o siano affetti da patologie invalidanti.

Inoltre la legge n. 183/2010 intervenendo sull'articolo 33, comma 3, della L.104/92 cassa le parole "successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile" e a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili.

Per l'Istituto tale possibilità non può che riguardare anche i **genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave** quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).

Presupposto per la fruizione dei permessi è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

L'Istituto ricorda che per ricovero a tempo pieno si deve intendere riferito alle 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Fanno eccezione:

- a) l'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (vedasi Messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
- b) il ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- c) il ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.

Pertanto con l'eliminazione delle precedenti condizioni della convivenza, esclusività e continuità l'Istituto non ne chiederà più ai titolari le dichiarazioni conseguenti ai fini della fruizione .

La legge - e questa è una vera novità per i datori - pone l'onere della verifica della fruizione su datori e INPS. L'eventuale accertamento dell'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.

Il richiedente i permessi s'impegna, infatti, con obbligatoria dichiarazione di responsabilità a comunicare entro 30 giorni le variazioni occorse delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta con particolare riguardo a:

- o eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
- o revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive modificazioni, integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- o modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- o eventuale decesso del disabile.

Inoltre l'INPS ricorda che è illecito penale recare dichiarazioni false o mendaci.

Le sedi e i datori dovranno dal 24 u.s. verificare per le fruizioni i di permessi il rispetto dei nuovi presupposti posti dalla L. 183/2010 e porre in essere le opportune e obbligatorie modifiche alle fruizioni.